

**OGGETTO: Iper ammortamento 2026 – scelta tra acquisto diretto e leasing**

**Premessa**

Com'è noto, la Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'iper ammortamento, in sostituzione dei crediti d'imposta "Industria 4.0" e "Transizione 5.0".

L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili, che si traduce in un aumento delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing rispetto al valore di bilancio per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Con decreto attuativo del MIMIT del 4 maggio 2026, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità operative di accesso al beneficio. Sul punto seguirà una specifica circolare di approfondimento dedicata ai principali aspetti applicativi della misura.

Nel frattempo, anche alla luce dei primi contributi interpretativi emersi in materia, appare opportuno richiamare l'attenzione su un profilo operativo di particolare interesse, relativo alla scelta delle modalità di acquisizione dei beni agevolabili (acquisto diretto ovvero leasing) e ai conseguenti effetti sui tempi di fruizione dell'agevolazione.

**Acquisto diretto vs leasing: effetti sui tempi di fruizione**

La scelta tra acquisto diretto e leasing dei beni agevolabili non incide sull'entità complessiva del beneficio fiscale spettante, inteso come il risparmio d'imposta derivante dalla maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni<sup>1</sup>, ma determina rilevanti differenze nella distribuzione temporale della sua fruizione.

Nel caso di acquisto diretto, la maggiorazione segue il periodo ordinario di ammortamento del bene, ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Tuir, con applicazione delle regole fiscali proprie dell'ammortamento, inclusa la riduzione della quota nel primo esercizio.

Diversamente, nel caso di acquisizione tramite leasing, l'articolo 102, co. 7, del Tuir prevede che la deduzione dei canoni, e della relativa maggiorazione, avvenga in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario.

**Vantaggio finanziario del leasing**

Alla luce di quanto sopra, la locazione finanziaria consente, a parità di investimento, una significativa anticipazione del beneficio fiscale rispetto all'acquisto diretto.

A titolo esemplificativo, si consideri un investimento pari a euro 100.000 in un bene con coefficiente di ammortamento del 20%, rientrante nel primo scaglione di maggiorazione (180%). In tal caso, la maggiorazione complessiva è pari a euro 180.000, cui corrisponde un risparmio Ires complessivo di euro 43.200 (24%).

In caso di acquisto diretto, tale beneficio viene distribuito lungo il periodo ordinario di ammortamento, pari a circa sei esercizi, con una ripartizione che prevede una quota ridotta nel primo e nell'ultimo esercizio.

---

<sup>1</sup> Sono agevolabili gli investimenti in: (i) beni strumentali nuovi materiali di cui all'Allegato IV alla L. 199/2025 e immateriali di cui all'Allegato V alla L. 199/2025 (beni materiali e immateriali 4.0 aggiornati) e (ii) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

La maggiorazione è differenziata in base all'ammontare degli investimenti, secondo una logica "a scaglioni": - 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; - 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; - 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nel caso di leasing, invece, la medesima maggiorazione risulta deducibile in un arco temporale pari a 30 mesi (l'aliquota fiscale del 20% determina infatti un periodo di ammortamento di 60 mesi), con un'anticipazione della fruizione di circa tre anni rispetto all'acquisto diretto. Ciò indipendentemente dalla durata effettiva del contratto di leasing sottoscritto.

Tale differenza temporale non modifica il risparmio fiscale complessivo, ma incide positivamente sulla dinamica dei flussi di cassa e sul valore finanziario dell'agevolazione.

#### **Aspetti operativi da considerare**

Nel caso in cui il contratto di leasing abbia una durata superiore rispetto a quella prevista dall'art. 102, co. 7, del Tuir occorre comunque usufruire dell'agevolazione considerando un periodo pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario.

Il vantaggio connesso al leasing non è quindi automatico, ma richiede una corretta gestione delle variazioni fiscali in dichiarazione.

In particolare, nei primi esercizi la deduzione fiscale può risultare quindi superiore ai canoni imputati a conto economico, rendendo necessarie variazioni in diminuzione; negli esercizi successivi, i canoni residui saranno neutralizzati mediante variazioni in aumento.

Si evidenzia inoltre che la quota di maggiorazione non fruita nel periodo di competenza, così come determinato dall'art. 102, co. 7, del Tuir, non può essere recuperata negli esercizi successivi, se non mediante la presentazione di dichiarazioni integrative a favore, con conseguente rischio di perdita definitiva del beneficio in caso di errata gestione.

Alla luce di quanto sopra, la scelta tra acquisto diretto e leasing deve essere valutata tenendo conto non solo degli aspetti finanziari e contrattuali, ma anche della capacità dell'impresa di utilizzare tempestivamente il beneficio fiscale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

#### **Parma**

+39 0521 237578  
Stradello Marche 6  
43121 Parma

#### **Langhirano**

+39 0521 853989  
Via XX Settembre 6  
43013 Langhirano, Parma

info@studiofurlotti.it  
**studiofurlotti.it**